



### La Cassa di Ravenna S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Ravenna Piazza Garibaldi, 6

Capitale Sociale 374.063.500,00 Euro interamente versato

Banca iscritta nell'Albo delle Banche al n. 5096/6270.3

Capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna

Partita IVA Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna 02620360392

Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna n.01188860397

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## **NOTA INFORMATIVA**

**relativa al programma di Offerta dei prestiti obbligazionari denominati:**

- **La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon**
- **La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso**
- **La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni Step Up**
- **La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni Step Down**
- **La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile**
- **La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)**
- **La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto**

La presente nota informativa (la “**Nota Informativa**”), unitamente al documento di registrazione relativo all’Emittente depositato presso la CONSOB in data 29/01/2026, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0009734/26 del 29/01/2026 (il “**Documento di Registrazione**”, nella cui definizione si intendono ricompresi i documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati), come di volta in volta supplementati, costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ed è stato predisposto da La Cassa di Ravenna S.p.A. (l’“**Emittente**”, “**La Cassa di Ravenna**”, la “**Capogruppo**” o la “**Banca**”) in conformità ed ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato (il “**Regolamento Prospetto**”) ed è redatto in conformità all’Articolo 25 comma 2 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, come successivamente modificato. La presente Nota Informativa è valida per dodici mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l’obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

L’informativa completa sull’Emittente e sull’offerta degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta della Nota Informativa, del

Documento di Registrazione e delle condizioni definitive di volta in volta rilevanti (le “**Condizioni Definitive**”).

La presente Nota Informativa è stata depositata presso la Consob in data 29/01/2026 a seguito di approvazione con nota del 29/01/2026, protocollo n. 0009736/26 ed è stata pubblicata sul sito web dell'Emittente [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com).

La presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetto. La CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetto. Tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa; gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

**L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

La presente Nota Informativa, le Condizioni Definitive, unitamente al Documento di Registrazione, e i relativi eventuali Supplementi, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Ravenna, Piazza G. Garibaldi, n.6 e sono consultabili sul sito web dell'Emittente [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) nell'apposita sezione <https://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni>.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descrivono le caratteristiche delle obbligazioni, cui è allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la “**Nota di Sintesi**”).

# Indice

<b>1. PARTE PRIMA - FATTORI DI RISCHIO .....</b>	6
<b>1.1 RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI .....</b>	6
<b>    1.1.1 Rischio di credito per il sottoscrittore .....</b>	6
<b>    1.1.2 Rischio connesso all'attivazione del "bail-in" .....</b>	6
<b>    1.1.3 Rischio legato alla facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente .....</b>	8
<b>    1.1.4 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione .....</b>	8
<b>    1.1.5 Rischio legato a possibili variazioni della normativa fiscale .....</b>	9
<b>    1.1.6 Rischio relativo al rimborso con ammortamento .....</b>	9
<b>    1.1.7 Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) .....</b>	10
<b>    1.1.8 Rischio correlato all'eventuale presenza di un'opzione Cap .....</b>	10
<b>1.2 RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA .....</b>	10
<b>    1.2.1 Rischio di liquidità .....</b>	11
<b>    1.2.2 Rischio di tasso di mercato .....</b>	11
<b>    1.2.3 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni .....</b>	12
<b>    1.2.4 Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente .....</b>	12
<b>1.3 RISCHI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI .....</b>	13
<b>    1.3.1 Rischio di indicizzazione .....</b>	13
<b>    1.3.2 Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Riferimento .....</b>	13
<b>    1.3.3 Rischio di eventi straordinari riguardanti il Parametro di Riferimento .....</b>	13
<b>    1.3.4 Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo governativo .....</b>	14
<b>    1.3.5 Rischio correlato all'eventuale spread negativo applicato al Parametro di Riferimento .....</b>	14
<b>    1.3.6 Rischio correlato all'assenza di informazioni successivamente all'emissione .....</b>	15
<b>1.4 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE .....</b>	15
<b>    1.4.1 Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione sul mercato secondario .....</b>	15
<b>    1.4.2 Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi .....</b>	15
<b>    1.4.3 Rischio di ritiro dell'offerta .....</b>	16
<b>DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA DI OFFERTA .....</b>	17
<b>PARTE SECONDA .....</b>	18
<b>1 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ .....</b>	18
<b>    1.1 Persone responsabili della Nota Informativa .....</b>	18

<b>1.2 Dichiarazione di Responsabilità .....</b>	18
<b>1.3 Dichiarazioni o relazioni di esperti .....</b>	18
<b>1.4 Informazioni provenienti da terzi .....</b>	18
<b>1.5 Dichiarazione dell'Emittente .....</b>	18
<b>2 FATTORI DI RISCHIO .....</b>	19
<b>3 INFORMAZIONI ESSENZIALI .....</b>	20
<b>3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione .....</b>	20
<b>3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.....</b>	20
<b>4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE .....</b>	21
<b>4.1 Descrizione del tipo e della classe delle Obbligazioni .....</b>	21
<b>4.2 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono state emesse. Risoluzione delle controversie .....</b>	22
<b>4.3 Forma delle Obbligazioni e soggetto incaricato della gestione dei registri.....</b>	23
<b>4.4 Ammontare Totale dell'Offerta .....</b>	23
<b>4.5 Valuta di emissione delle Obbligazioni .....</b>	24
<b>4.6 Rango (<i>ranking</i>) delle Obbligazioni .....</b>	24
<b>4.7 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio .....</b>	24
<b>4.8 Disposizioni relative agli interessi da pagare .....</b>	26
<b>4.9 Data di scadenza e modalità di rimborso del Prestito .....</b>	34
<b>4.10 Indicazione del tasso di rendimento effettivo e relativo metodo di calcolo .....</b>	35
<b>4.11 Rappresentanza degli obbligazionisti .....</b>	35
<b>4.12 Delibere e autorizzazioni.....</b>	35
<b>4.13 Data di emissione degli strumenti finanziari.....</b>	35
<b>4.14 Restrizione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.....</b>	35
<b>4.15 Regime fiscale.....</b>	36
<b>4.16 Identità dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, qualora diverso dall'Emittente .....</b>	36
<b>5. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI OBBLIGAZIONI.....</b>	37
<b>5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione delle Obbligazioni .....</b>	37
<b>5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata .....</b>	37
<b>5.1.2 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione .....</b>	37
<b>5.1.3 Possibilità di ritiro dell'Offerta o riduzione dell'importo sottoscritto .....</b>	38
<b>5.1.4 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile .....</b>	39
<b>5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.....</b>	39
<b>5.1.6 Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite .....</b>	39
<b>5.1.7 Eventuali diritti di prelazione .....</b>	39

<b>5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione .....</b>	40
<b>5.2.1 Categoria di potenziali investitori .....</b>	40
<b>5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato .....</b>	40
<b>5.3 Fissazione del prezzo .....</b>	40
<b>5.3.1 Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari .....</b>	40
<b>5.3.2 Modalità di determinazione del prezzo .....</b>	41
<b>5.3.3 Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore .....</b>	41
<b>5.4 Collocamento e sottoscrizione.....</b>	41
<b>5.4.1 Soggetti incaricati del Collocamento .....</b>	41
<b>5.4.2 Informazioni circa gli incaricati del servizio finanziario .....</b>	41
<b>5.4.3 Accordi di sottoscrizione e collocamento .....</b>	41
<b>5.4.4 Data di stipula dell'accordo di sottoscrizione e collocamento .....</b>	41
<b>6. AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE .....</b>	42
<b>6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari .....</b>	42
<b>6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione .....</b>	42
<b>6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario .....</b>	42
<b>6.4 Prezzo di emissione delle Obbligazioni .....</b>	42
<b>7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....</b>	43
<b>7.1 Consulenti esterni riferibili all'emissione delle Obbligazioni .....</b>	43
<b>7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione .....</b>	43
<b>7.3 Rating delle Obbligazioni.....</b>	43
<b>GLOSSARIO .....</b>	44
<b>ALLEGATO A: MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE .....</b>	46

# FATTORI DI RISCHIO

## 1. PARTE PRIMA - FATTORI DI RISCHIO

### 1.1 RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

#### 1.1.1 *Rischio di credito per il sottoscrittore*

È il rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere obblighi connessi alle Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive. Al sottoscrittore, quindi, potrebbero non essere corrisposti i flussi di pagamento anche al verificarsi delle condizioni che li determinerebbero.

Sottoscrivendo le obbligazioni oggetto della Nota Informativa l'investitore diventa finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti del medesimo per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle Banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 del TUB (Testo Unico Bancario) prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior e i portatori delle obbligazioni subordinate. Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli interessi residui non corrisposti; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Si rappresenta inoltre che la Banca d'Italia, in qualità di Autorità nazionale di risoluzione, con provvedimento n. 1087983/25 del 26 maggio 2025, ha individuato - nell'alveo del Piano di Risoluzione per il Gruppo La Cassa di Ravenna - nella liquidazione coatta amministrativa la più opportuna strategia di gestione di una eventuale stato di crisi dell'Emittente. L'investitore deve tener presente che la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta dall'Autorità di Vigilanza – in qualità di Autorità di Risoluzione Nazionale - anche indipendentemente dalla formale dichiarazione dello stato di insolvenza.

Si evidenzia, inoltre, che le obbligazioni emesse nell'ambito del Programma di Offerta di cui alla presente Nota Informativa non sono assistite da alcuna garanzia prestata da terzi né dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a copertura del rischio di inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente in relazione alle obbligazioni. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente.

#### 1.1.2 *Rischio connesso all'attivazione del "bail-in"*

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (cd. “*Banking Resolution and Recovery Directive*”, di seguito la “**BRRD**”), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*Resolution Authorities*”, di seguito anche le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli

azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, con l'eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016.

In particolare, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli obbligazionisti si troverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, a condizione che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità di Risoluzione dovranno procedere (i) alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, ovvero, (ii) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, tenendo conto della seguente gerarchia:

i) alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
- delle passività unsecured, ivi inclusi i Certificati, le obbligazioni senior e le passività derivanti da derivati;
- dei depositi non coperti di importo superiore a € 100.000.

ii) alla conversione, una volta assorbite le perdite, in strumenti del capitale primario di classe 1, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non- preferred);
- delle passività unsecured, ivi inclusi i Certificati, le obbligazioni senior e le passività derivanti da derivati;
- dei depositi non coperti di importo superiore a € 100.000.

La Direttiva BRRD è stata modificata dalla Direttiva 2019/879/UE (la "**BRRD II**"), che ha ridefinito l'ambito delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione ("MREL") e, il 1° dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 193 dell'8 novembre 2021 (il "Decreto 193"), che allinea il quadro normativo domestico alle disposizioni della BRRD II, ridefinendo il requisito MREL.

Si rappresenta inoltre che la Banca d'Italia, in qualità di Autorità di Risoluzione Nazionale, con provvedimento n. 1087983/25 del 26 maggio 2025, ha individuato - nell'alveo del Piano di Risoluzione per il Gruppo La Cassa di Ravenna - nella liquidazione coatta amministrativa la più opportuna strategia di gestione della crisi. L'apertura della liquidazione coatta amministrativa può essere disposta dall'autorità di Vigilanza indipendentemente dalla formale dichiarazione dello stato di insolvenza dell'Emittente. In tale fattispecie la liquidazione coatta amministrativa si attiverebbe con un decreto amministrativo dell'Autorità di Vigilanza senza un passaggio in tribunale per accertare lo stato di insolvenza della Banca. L'eventuale attivazione di detta procedura da parte dell'Autorità

di Risoluzione Nazionale potrebbe comportare la perdita parziale ovvero totale del capitale investito per l'investitore delle obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa.

### ***1.1.3 Rischio legato alla facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente***

Qualora sia prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, l'investitore deve tener presente che l'obbligazione incorpora una componente derivativa che l'Obbligazionista ha implicitamente venduto all'Emittente. In caso di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato da parte dell'Emittente, fermo restando l'integrale rimborso del valore nominale dell'obbligazione, potrebbero determinarsi delle modifiche nelle aspettative di rendimento dell'investitore connesse all'Obbligazione. In particolare, qualora l'investitore intenda reinvestire il capitale anticipatamente rimborsato dall'Emittente, tale reinvestimento potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle riconosciute dal prestito.

Si sottolinea che per le Obbligazioni a Tasso prefissato (Tasso fisso, Step Up, Step Down) è probabile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente dei tassi d'interesse di mercato rispetto a quelli riconosciuti dalle Obbligazioni. Al riguardo si evidenzia altresì che l'esercizio del rimborso anticipato delle obbligazioni potrebbe risultare particolarmente conveniente all'Emittente in prossimità delle cedole più elevate previste dalle obbligazioni Step Up. Inoltre, con riferimento alle obbligazioni Step Up, l'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni comporta il mancato incasso da parte dell'investitore delle cedole con il tasso di interesse più elevato.

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile è probabile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle relative Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento crescente dei tassi di mercato che renderebbe maggiormente oneroso il costo del finanziamento connesso alle obbligazioni da parte dell'Emittente.

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Misto, la convenienza all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente, dipende dalle caratteristiche del piano cedolare successivo alla data, o alle date, di esercizio del rimborso anticipato, per cui nel caso in cui tale piano cedolare residuo sia a tasso fisso (o prevalentemente a tasso fisso) o a tasso variabile (o prevalentemente a tasso variabile) la convenienza all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni, si determina qualora si verifichino le specifiche condizioni prima rappresentate con riferimento alle obbligazioni a tasso prefissato o a tasso variabile.

Si precisa infine che la previsione di una clausola di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente, fermo restando il rimborso ad un importo almeno pari al valore nominale dell'obbligazione, risulta penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni nel mercato secondario.

Inoltre, l'investitore deve tener presente che, in caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente, potrebbe trovarsi nella condizione di non riuscire a reinvestire le somme rimborsate anticipatamente in uno strumento finanziario con caratteristiche e redditività analoghe a quelle delle obbligazioni oggetto di rimborso anticipato.

### ***1.1.4 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione***

Gli investitori devono tenere presente che l'inflazione ha un impatto negativo sul rendimento reale delle Obbligazioni, in quanto la remunerazione del capitale e il valore del rimborso sono calcolati in termini nominali e non reali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione.

Il perdurare del conflitto russo-ucraino, deflagrato nei primi mesi del 2022, e il conseguente acuirsi della crisi energetica hanno provocato, insieme ad altri fattori, un consistente aumento dell'inflazione in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea nel biennio 2022-2023. Il conflitto in Medioriente deflagrato in ottobre 2023 fra Israele e Hamas, ha causato tensioni sul canale di Suez a causa degli attacchi della milizia Houthi con implicazioni inflazionistiche a causa di rallentamenti nella catena di approvvigionamenti. I recenti eventi in Siria, ancora di difficile lettura in termini di implicazioni geopolitiche ed economiche, potrebbero determinare fenomeni inflazionistici.

Pur nello scenario attuale di inflazione sotto controllo e vicino al target della Banca centrale europea, l'evoluzione del fenomeno inflattivo a livello globale, che potrebbe essere condizionato negativamente anche dall'introduzione di tariffe doganali da parte dell'amministrazione USA, non è prevedibile alla data della Nota Informativa.

#### ***1.1.5 Rischio legato a possibili variazioni della normativa fiscale***

Gli investitori sono esposti al rischio che, nel corso della durata delle Obbligazioni, si verifichino modifiche della normativa fiscale applicabile alle Obbligazioni rispetto a quella in essere alla Data della Nota Informativa

Non è possibile prevedere eventuali modifiche al regime fiscale, né l'entità delle medesime: pertanto l'investitore deve tener presente che potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte in essere alla Data della Nota Informativa o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni senza che ciò determini obbligo alcuno in capo all'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale. Non può quindi essere escluso che, in caso di modifiche del regime fiscale, i valori netti relativi al rendimento delle Obbligazioni contenuti nelle relative Condizioni Definitive e calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

#### ***1.1.6 Rischio relativo al rimborso con ammortamento***

Fatto salvo quanto previsto con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, che conferiscono al sottoscrittore sempre il diritto al rimborso del valore nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, le Condizioni Definitive potranno prevedere il rimborso con ammortamento delle Obbligazioni (i.e., l'ammontare del rimborso è pagato in rate periodiche anziché in un unico pagamento alla Data di Scadenza).

In tal caso, il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento in rate periodiche entro la Data di Scadenza dei Titoli (anziché in un'unica soluzione alla Data di Scadenza), potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità del Titolo.

L'investitore dovrà inoltre tener conto del fatto che per effetto del rimborso con ammortamento, l'ammontare delle Cedole connesse alle Obbligazioni diminuirà nel corso della vita dell'Obbligazione, essendo l'ammontare delle Cedole determinato sulla base di un valore percentuale del valore nominale residuo delle Obbligazioni.

In particolare, con riferimento alle Obbligazioni Step Up, l'ammortamento periodico potrebbe incidere negativamente sul rendimento delle Obbligazioni, in quanto determina una riduzione del beneficio derivante dalla struttura crescente dei tassi.

### **1.1.7 Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) sono obbligazioni strutturate, cioè scomponibili, da un punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria ed in una o più componenti derivative rappresentate da opzioni; tenuto conto della loro complessità, gli investitori sono esposti al rischio di non essere in grado di valutare correttamente l'investimento nelle stesse.

Nel caso di: (i) Obbligazioni con Tasso Massimo (*cap*) il sottoscrittore vende implicitamente un'opzione all'Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole; (ii) Obbligazioni con Tasso Minimo (*floor*) il sottoscrittore acquista implicitamente un'opzione dall'Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole; e (iii) Obbligazioni con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*), il sottoscrittore implicitamente acquista una opzione *floor* e vende una opzione *cap*.

Si precisa che il Tasso Minimo (*floor*) e il Tasso Massimo (*cap*) sono costanti per tutta la durata delle Obbligazioni fino alla relativa Data di Scadenza.

### **1.1.8 Rischio correlato all'eventuale presenza di un'opzione Cap**

Nel caso di emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo (*Cap*), il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore a tale Tasso Massimo (costante per tutta la durata delle Obbligazioni fino alla relativa Data di Scadenza), anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Riferimento e, quindi, il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al tetto massimo prefissato (*Cap*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Eventuali andamenti positivi del Parametro di Riferimento (così come eventualmente incrementato dello Spread) oltre il Tasso Massimo sarebbero ininfluenti ai fini della determinazione della relativa cedola variabile.

Pertanto, gli investitori sono esposti al rischio di non beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del Parametro di Riferimento o della maggiorazione derivante dallo spread positivo e di potenziali effetti negativi in termini di prezzo qualora l'investitore intenda vendere il titolo sul mercato prima della scadenza naturale.

## **1.2 RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA**

Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza naturale, sono esposti al rischio di ricavare un importo inferiore al prezzo di sottoscrizione e al valore nominale delle Obbligazioni. Non vi è infatti alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di realizzo delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori, la maggior parte dei quali non sono sotto il controllo dell'Emittente, tra cui: i) difficoltà o impossibilità di vendere le Obbligazioni (“rischio di liquidità”); ii) variazioni dei tassi di interesse di mercato (“rischio di tasso di mercato”); iii) variazioni del merito di credito dell'Emittente (“rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente”).

Tali fattori potranno determinare una riduzione del valore di realizzo delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di sottoscrizione e del valore nominale delle stesse. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore procedesse alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe subire una rilevante perdita in conto capitale. In tali circostanze, il rendimento effettivo dell'investimento

potrebbe risultare anche significativamente inferiore a quello al momento della sottoscrizione in ipotesi di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Si precisa che gli elementi sopra citati non influenzano il valore di rimborso delle Obbligazioni che non potrà essere inferiore al 100% del valore nominale, fermi restando gli effetti derivanti dall'eventuale applicazione dello strumento del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD oppure derivanti dall'eventuale attivazione dell'istituto della liquidazione coatta amministrativa, che esporrebbe gli investitori al rischio di perdita parziale o totale del proprio capitale investito, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

### **1.2.1 Rischio di liquidità**

L'investitore è esposto al rischio di liquidità rappresentato dalla difficoltà o dall'impossibilità di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale a un prezzo in linea con il loro valore teorico (*fair value*), che potrebbe anche essere sensibilmente inferiore al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni non saranno quotate presso alcun mercato regolamentato. L'Emittente non prevede di operare in qualità di Internalizzatore sistematico sulle obbligazioni medesime e non prevede di avvalersi di Internalizzatori sistematici per la negoziazione delle proprie Obbligazioni sul mercato secondario.

Sebbene l'Emittente si impegni a richiedere l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, Segmento *Vorvel Bonds* gestito da Vorvel Sim S.p.A., l'ammissione alla negoziazione non costituisce garanzia di un adeguato livello di liquidità delle Obbligazioni. Si evidenzia, peraltro, che l'Emittente non fisserà accordi con altri Intermediari che prevedano obblighi in capo ai medesimi di esposizione di prezzi in acquisto/vendita delle obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, pertanto né l'Emittente né altri Soggetti opereranno a sostegno della liquidità delle obbligazioni nell'ambito del predetto sistema multilaterale. Si rappresenta inoltre che la Banca non si impegna ad effettuare operazioni di riacquisto delle obbligazioni in contropartita diretta della Clientela.

Inoltre l'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento, durante il Periodo d'Offerta, alla chiusura anticipata dell'Offerta qualora si verificassero rilevanti mutamenti di mercato ovvero l'Emittente ritenga non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni in relazione ai propri fabbisogni di raccolta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione. Tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare dei titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto e incidere pertanto negativamente sulla liquidità delle Obbligazioni.

### **1.2.2 Rischio di tasso di mercato**

L'investitore è esposto al rischio che il valore di mercato delle Obbligazioni vari nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. Pertanto, l'investitore deve tener presente che un aumento dei tassi di interesse di mercato nel corso della durata delle Obbligazioni può comportare una riduzione del valore di mercato delle stesse anche al di sotto del loro valore nominale.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato si riflettono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. In caso di ammortamento periodico, il rischio risulterà mitigato rispetto al caso di rimborso in unica soluzione a scadenza.

Qualora l'investitore decidesse di vendere le Obbligazioni prima della scadenza del prestito, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera rilevante al Prezzo di Emissione delle stesse per effetto di variazioni nei tassi di mercato e il ricavato dalla vendita delle Obbligazioni potrebbe quindi essere inferiore, anche in misura significativa, all'importo inizialmente sottoscritto.

Per le Obbligazioni Zero Coupon, le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni del valore di mercato più penalizzanti per l'investitore rispetto al valore nominale dell'obbligazione, in quanto il rendimento del titolo è interamente corrisposto alla scadenza del Prestito Obbligazionario.

Per le Obbligazioni a Tasso Fisso, le Obbligazioni Step Up (che prevedono cedole a tasso fisso predeterminate crescenti), le Obbligazioni Step Down (che prevedono cedole a tasso fisso decrescente), l'investitore deve considerare che le obbligazioni possono subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse di mercato, questo significa che in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo.

Si evidenzia altresì che la sensibilità del prezzo delle obbligazioni Step Up (che prevedono cedole a tasso fisso predeterminate crescenti) alle variazioni in aumento dei tassi di mercato è maggiore rispetto ad obbligazioni di pari vita residua che corrispondono cedole di interesse costanti o decrescenti con un conseguente maggior impatto negativo sul prezzo delle obbligazioni Step Up.

Inoltre, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato, determinano temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, variazioni sul prezzo dei titoli. In particolare, il rischio di tasso è rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse di mercato, che riducono il valore dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare relativo alla cedola in godimento è già stato fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Riferimento.

Infine, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto si applicano i medesimi profili di rischiosità delle Obbligazioni a tasso fisso (per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base di un tasso fisso) e delle Obbligazioni a tasso variabile (per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base del tasso variabile).

Resta fermo che il rimborso integrale del capitale a scadenza permette all'investitore di rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato nel corso della durata dell'Obbligazione.

#### **1.2.3 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente in quanto non assistite da garanzie reali dell'Emittente prestate da terzi, né da garanzie personali prestate da terzi, né sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il pagamento dei diversi importi dovuti ai sensi delle Obbligazioni è garantito unicamente dal patrimonio dell'Emittente.

#### **1.2.4 Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente**

Il rischio è rappresentato dall'eventualità che le Obbligazioni possano deprezzarsi in caso di deterioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero di deterioramento del merito creditizio dello stesso.

L'Emittente non dispone alla data della presente Nota Informativa di un proprio parametro di “*credit default swap*” (indicatore di mercato che rappresenta il merito di credito delle società) per cui i rendimenti stabiliti per le Obbligazioni non risultano calcolati in funzione del merito di credito dell'Emittente come misurato da parametri di mercato quali i “*credit default swap*”.

Inoltre all'Emittente, alla data di redazione della presente Nota Informativa, non è stato assegnato alcun giudizio di rating. Ciò costituisce un rischio in quanto non vi è la disponibilità immediata da

parte dell’investitore di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari emessi.

## **1.3 RISCHI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI**

### ***1.3.1 Rischio di indicizzazione***

Gli interessi di importo variabile dovuti sulle Obbligazioni a tasso variabile e sulle Obbligazioni a tasso misto (per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base del tasso variabile) sono correlati all’andamento del relativo Parametro di Riferimento.

In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Riferimento corrisponde una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base del tasso variabile). È possibile che il Parametro di Riferimento possa ridursi fino a zero o al disotto dello zero; in questo caso l’investitore potrebbe percepire un interesse inferiore o non percepire alcun interesse sull’investimento effettuato. In ogni caso il valore delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e del Parametro di Riferimento potrebbero inoltre determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari in particolare nell’ipotesi in cui la periodicità del pagamento delle cedole non corrisponda al *tenor* del Parametro di Riferimento prescelto (ad esempio, il titolo corrisponde cedole annuali il cui valore è collegato al Tasso Euribor a 3 mesi) e conseguentemente determinare variazioni in senso negativo sul prezzo delle obbligazioni.

Le informazioni relative al Parametro di Riferimento utilizzato saranno riportate nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione.

### ***1.3.2 Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Riferimento***

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile e alle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), il verificarsi di eventi di turbativa del Parametro di Riferimento potrebbe avere un impatto negativo sull’importo delle cedole indicizzate.

Qualora nel corso della vita dell’Obbligazione a Tasso Variabile e dell’Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili) si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Riferimento, eventi turbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore di detto parametro, per la determinazione delle cedole l’Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione originariamente prevista.

Nel caso di non disponibilità del Parametro di Riferimento per più di venti (n. 20) giorni lavorativi precedenti la data di rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l’indisponibilità del valore del Parametro di Riferimento dovesse verificarsi anche per la successiva cedola, l’Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato utilizzando un Parametro di Riferimento alternativo, che secondo la ragionevole valutazione dell’Emittente, sia fungibile con il Parametro di Riferimento divenuto temporaneamente indisponibile.

In tal caso l’Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della Banca e le sue dipendenze, nonché sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo: <https://www.lacassa.com/ita/Investor-Relations/Obbligazioni>

### ***1.3.3 Rischio di eventi straordinari riguardanti il Parametro di Riferimento***

Qualora nel corso della vita dell’Obbligazione a Tasso Variabile e dell’Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), relativamente al Parametro di Riferimento, si verifichino

eventi di natura straordinaria che, a giudizio dell’Emittente, modifichino la struttura o compromettano l’esistenza del Parametro di Riferimento (ciascuno di tali eventi, un “Evento Straordinario”), l’Emittente effettuerà in buona fede, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del Parametro di Riferimento, aggiustamenti e/o modifiche alla formula di calcolo e ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della formula e della determinazione delle cedole ovvero la sostituzione del Parametro di Riferimento, secondo gli usi e la migliore prassi adottate dai mercati al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili). Tuttavia, malgrado gli interventi che sarebbero effettuati dall’Emittente, i suddetti eventi straordinari potrebbero avere un impatto negativo sull’importo delle cedole indicizzate per le quali la rilevazione del Parametro di Riferimento si collocherebbe successivamente agli eventuali eventi straordinari.

Pertanto sussiste il rischio che malgrado i correttivi apportati dall’Emittente venga a determinarsi un rendimento delle obbligazioni inferiore a quello che avrebbe conseguito l’investitore laddove l’evento straordinario non si fosse verificato.

Si evidenzia che in base al Regolamento 2016/1011/UE (“**Benchmark Regulation**”) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 29 giugno 2016 come da ultimo aggiornato dal Regolamento EU 2025/914 e direttamente applicabile anche in Italia i tassi di interesse e gli indici di riferimento (tra cui è compreso il tasso Euribor), utilizzati come sottostanti, sono considerati dal medesimo Regolamento come “indici di riferimento” (c.d. “*benchmark*”). Il *Benchmark Regulation* concerne la fornitura di indici di riferimento e l’uso di questi all’interno dell’Unione Europea. Pertanto, ai sensi dell’articolo 28 del *Benchmark Regulation* potrebbe determinarsi un impatto significativo sul rendimento delle Obbligazioni a tasso variabile qualora dovessero verificarsi modifiche all’indice di riferimento utilizzato come sottostante ovvero la cessazione del medesimo.

Il *Benchmark Regulation* ha un impatto significativo sulle Obbligazioni a Tasso Variabile e sulle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili) collegate ad un Parametro di Riferimento, in quanto potrebbe comportare un aumento nei costi e nei rischi della gestione degli indici di riferimento nonché nei costi e nei rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari.

#### **1.3.4 Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo governativo**

L’investitore deve tenere presente che investendo nelle Obbligazioni potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un titolo governativo italiano di pari durata e caratteristiche finanziarie, anche in considerazione del diverso regime fiscale dei Titoli di Stato caratterizzati - alla Data della presente Nota Informativa - da aliquote fiscali inferiori.

#### **1.3.5 Rischio correlato all’eventuale spread negativo applicato al Parametro di Riferimento**

Il rendimento offerto può presentare uno *spread* negativo rispetto al rendimento del Parametro di Riferimento.

Qualora l’ammontare della cedola venga determinato applicando al Parametro di Riferimento uno *spread* negativo, il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili) sarà inferiore a quello di un titolo similare legato al Parametro di Riferimento senza applicazione di alcuno *spread*. Pertanto, in caso di vendita del titolo prima della scadenza naturale, l’investitore deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili) sarà più sensibile

alle variazioni dei tassi di interesse. In ogni caso, l'applicazione dello spread sopra citato al Parametro di Riferimento non potrà in alcun modo portare ad una cedola negativa.

### **1.3.6 Rischio correlato all'assenza di informazioni successivamente all'emissione**

L'Emittente non fornirà, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive relative a ciascuna Obbligazione, alcuna informazione relativa all'andamento del Parametro di Riferimento prescelto o comunque al valore delle Obbligazioni sul mercato secondario.

## **1.4 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE**

### **1.4.1 Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione sul mercato secondario**

L'investitore deve tener conto che in caso di vendita del titolo prima della scadenza, il valore dell'investimento potrebbe subire una decurtazione per l'applicazione di una commissione di negoziazione prevista per il mercato secondario.

### **1.4.2 Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi**

L'Emittente, in quanto coinvolto a vario titolo nel collocamento e nell'emissione delle Obbligazioni, potrebbe avere rispetto all'operazione di Offerta al pubblico delle obbligazioni un interesse proprio, potenzialmente in conflitto di interesse con quello dell'investitore. Di seguito vengono indicati i conflitti di interessi connessi con l'emissione e il collocamento delle Obbligazioni:

a) *Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento*

L'Emittente opera in qualità di Soggetto incaricato del Collocamento e in qualità di Responsabile del Collocamento, come verrà specificato nelle Condizioni Definitive. In tale veste l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

b) *Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo*

L'Emittente opera in qualità di Agente di Calcolo. In tale veste, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli, con particolare riferimento alle Obbligazioni a tasso variabile, sono titoli di propria emissione. Si evidenzia che il presente fattore di rischio non è rilevante per le Obbligazioni che prevedono la corresponsione di interessi calcolati sulla base di tassi di interesse predeterminati, fissi o crescenti, ivi incluse le Obbligazioni Zero Coupon.

c) *Rischio connesso al fatto che i Soggetti Incaricati del Collocamento possano avere un interesse proprio nell'operazione*

I Soggetti Incaricati del Collocamento diversi dall'Emittente possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero percepire commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di collocamento), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

d) *Conflitto d'interessi in caso di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni ad un Ente Beneficiario*

Nel caso in cui parte dell'ammontare ricavato dai Titoli (espresso come percentuale dell'importo nominale collocato) venga devoluto ad un Ente Beneficiario, un eventuale collegamento tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario implicherebbe l'esistenza di un conflitto d'interessi in capo

all’Emittente che espone l’investitore al rischio che lo stesso Emittente possa beneficiare indirettamente dei fondi erogati a titolo di devoluzione.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d’interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore delle Obbligazioni.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interesse diversi da quelli descritti nella Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell’inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

#### ***1.4.3 Rischio di ritiro dell’offerta***

L’Emittente si riserva la facoltà di ritirare in tutto o in parte l’Offerta qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell’Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o venissero meno le ragioni di convenienza dell’Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell’Offerta.

In tal caso le domande di adesione saranno considerate nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate.

Tali decisioni saranno tempestivamente comunicate al pubblico mediante specifico avviso pubblicato sul sito web dell’Emittente [www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni](http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni) e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

## DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA DI OFFERTA

Si fornisce di seguito una descrizione generale del Programma di offerta (il "**Programma**") di cui alla presente Nota Informativa, che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione, il Prospetto di Base.

Relativamente al summenzionato Programma, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha determinato l'emissione di prestiti obbligazionari *senior preferred* ("ordinari") delle seguenti tipologie:

- Obbligazioni Zero Coupon;
- Obbligazioni a Tasso Fisso;
- Obbligazioni Step Up;
- Obbligazioni Step Down;
- Obbligazioni a Tasso Variabile;
- La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap);
- Obbligazioni a Tasso Misto.

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro.

L'importo complessivo massimo che può essere emesso ai sensi del Programma di Offerta è pari ad Euro 250.000.000. Le Obbligazioni (le "**Obbligazioni**" o, anche, gli "**Strumenti finanziari**" o, semplicemente, i "**Titoli**") oggetto del Programma sono titoli di debito che determinano l'obbligo, per la Banca, di rimborsare all'investitore, alla scadenza, il 100% del loro valore nominale unitamente alla corresponsione di cedole di interesse (ad esclusione delle Obbligazioni Zero Coupon) determinate secondo le modalità di calcolo specifiche per ciascuna tipologia di prestito, fatto salvo il caso di eventuale utilizzo del *bail-in*. Tutte le obbligazioni, ad eccezione della tipologia Zero Coupon, possono prevedere la possibilità di rimborso anticipato a favore dell'Emittente prima della scadenza naturale (opzione Call), qualora le Condizioni definitive lo prevedano.

Tutte le suddette obbligazioni possono inoltre prevedere la devoluzione a titolo di liberalità di una somma (espressa come percentuale dell'importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni di Volontariato (ODV), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzino attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creino impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di devolvere beni direttamente acquistati dall'Emittente per importo equivalente alla somma in devoluzione per iniziative di utilità sociale predeterminate.

In occasione di ciascuna emissione l'Emittente predisporrà le relative condizioni definitive, (le "**Condizioni Definitive**"), secondo il modello riportato nella presente Nota Informativa, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari. Alle singole Condizioni Definitive sarà altresì allegata apposita nota di sintesi della specifica emissione (la "**Nota di Sintesi**").

La presente Nota Informativa sarà valida per un periodo massimo di dodici (n.12) mesi dalla data di approvazione.

Il Documento di Registrazione e la Nota Informativa, unitamente alla documentazione indicata come inclusa mediante riferimento, è gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca nonché sul sito internet all'indirizzo [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com)

## **PARTE SECONDA**

### **1 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI**

#### **1.1 Persone responsabili della Nota Informativa**

L’Emissario La Cassa di Ravenna S.p.A., con sede legale in Piazza Garibaldi 6, 48121 Ravenna (RA), assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contenuti nella presente Nota Informativa.

#### **1.2 Dichiarazione di Responsabilità**

L’Emissario La Cassa di Ravenna S.p.A., attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

#### **1.3 Dichiarazioni o relazioni di esperti**

La Nota Informativa non contiene dichiarazioni o relazioni rilasciate da esperti.

#### **1.4 Informazioni provenienti da terzi**

La Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

#### **1.5 Dichiarazione dell’Emissario**

L’Emissario dichiara che:

- a) la Nota Informativa è stata approvata da Consob in qualità di Autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Prospetto**”);
- b) la CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetto;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto della presente Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l’idoneità dell’investimento nei titoli.

## **2 FATTORI DI RISCHIO**

Per una descrizione dei fattori di rischio relativi all’Emittente, si rinvia alla Parte Prima – Fattori di Rischio connessi agli strumenti finanziari.

### **3 INFORMAZIONI ESSENZIALI**

#### **3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione**

L’Emissente, coinvolto a vario titolo nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni, potrebbe avere rispetto all’operazione di offerta al pubblico delle obbligazioni un interesse proprio potenzialmente in conflitto con quello dell’investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con l’emissione e il collocamento delle Obbligazioni:

***a) Coincidenza dell’Emissente con il Soggetto incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento***

L’Emissente opera in qualità di Soggetto incaricato del Collocamento e in qualità di Responsabile del Collocamento; in tal caso, l’Emissente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

***b) Coincidenza dell’Emissente con l’Agente di Calcolo***

L’Emissente opera in qualità di Agente di Calcolo. In tale veste, l’Emissente si trova in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli, con particolare riferimento alle Obbligazioni a tasso variabile, sono titoli di propria emissione. Tale circostanza non è rilevante per le Obbligazioni che prevedono la corresponsione di interessi calcolati sulla base di tassi di interesse predeterminati, fissi, crescenti, decrescenti o misti, ivi incluse le Obbligazioni *Zero Coupon*.

***c) Rischio connesso al fatto che i Soggetti Incaricati del Collocamento possano avere un interesse proprio nell’operazione***

I Soggetti Incaricati del Collocamento diversi dall’Emissente possono avere un interesse proprio nell’operazione, in quanto potrebbero percepire commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di collocamento), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

***d) Conflitto d’interessi in caso di devoluzione di parte dell’ammontare collocato delle Obbligazioni ad un Ente Beneficiario e/ il/i beneficiario/i***

Nel caso in cui parte dell’ammontare ricavato dai Titoli (espresso come percentuale dell’importo nominale collocato) venga devoluto ad un Ente Beneficiario, un eventuale collegamento tra l’Emissente e l’Ente Beneficiario implicherebbe l’esistenza di un conflitto d’interessi in capo all’Emissente che espone l’investitore al rischio che lo stesso Emissente possa beneficiare indirettamente dei fondi erogati a titolo di devoluzione.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interesse diversi da quelli descritti nella Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell’inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

#### **3.2 Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi**

Le Obbligazioni saranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta dell’Emissente. I proventi netti derivanti dall’Offerta delle Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa saranno utilizzati dall’Emissente per le finalità previste nel proprio oggetto sociale.

L’offerta sarà effettuata presso le filiali de La Cassa di Ravenna S.p.A. senza l’intervento di alcun soggetto incaricato terzo rispetto al Gruppo Bancario ovvero tramite società del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, così come specificato nelle Condizioni Definitive.

## 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE

*I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato agli stessi attribuito nel Glossario riportato nella parte introduttiva della Nota Informativa ovvero in altre sezioni della Nota Informativa.*

### 4.1 Descrizione del tipo e della classe delle Obbligazioni

Di seguito si riportano le caratteristiche sintetiche degli strumenti finanziari oggetto del Programma. Le Obbligazioni prevedono il rimborso del 100% del valore nominale, fatto salvo quanto previsto in caso di utilizzo del “*bail-in*” per il quale si rinvia al successivo Paragrafo 4.6 della Nota Informativa.

In particolare, i Titoli oggetto della presente Nota Informativa, come precisato nelle Condizioni Definitive, potranno essere:

- Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni *zero coupon* sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare a scadenza un importo pari o maggiore al 100% del loro valore nominale e non prevedono la corresponsione periodica di interessi (cedole). L’interesse lordo delle Obbligazioni zero coupon, pagabile in un’unica soluzione alla data di scadenza delle Obbligazioni, è pari alla differenza tra il prezzo di emissione (inferiore al 100% del valore nominale) e l’importo dovuto a titolo di rimborso (pari almeno al valore nominale).

- Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni a tasso fisso sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento posticipato di Cedole periodiche fisse, il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse costante lungo tutta la durata del prestito, che verrà indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione.

- Obbligazioni Step Up

Le Obbligazioni a tasso fisso crescente (*Step Up*) sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento posticipato di Cedole periodiche predeterminate a tasso fisso crescente il cui ammontare è indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione.

- Obbligazioni Step Down

Le Obbligazioni a tasso fisso decrescente (*Step Down*) sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento posticipato di Cedole periodiche predeterminate a tasso fisso decrescente il cui ammontare è indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione.

- Obbligazioni a Tasso Variabile

Le Obbligazioni a tasso variabile sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento di Cedole posticipate periodiche, il cui ammontare è determinato in ragione dell’andamento del Parametro di Riferimento prescelto, che potrà essere maggiorato o diminuito di uno spread, espresso in punti base (*basis points*). L’Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola, in misura indipendente dal Parametro di Riferimento, la cui entità sarà indicata su base nominale annua linda nelle Condizioni Definitive del prestito.

- Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)

Le Obbligazioni a tasso variabile con Tasso minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno

inoltre diritto al pagamento di Cedole posticipate periodiche, il cui ammontare è determinato in ragione dell'andamento del Parametro di Riferimento prescelto, che potrà essere maggiorato o diminuito di uno spread, espresso in punti base (*basis points*) e che non potrà essere superiore al Tasso Massimo (Cap) e/o inferiore al Tasso Minimo (Floor). L'Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola, in misura indipendente dal Parametro di Riferimento, la cui entità sarà indicata su base nominale annua linda nelle Condizioni Definitive del prestito.

- Obbligazioni a Tasso Misto

Le Obbligazioni a Tasso Misto sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza e maturano, per un periodo, interessi a tasso fisso calcolati ad un tasso di interesse prefissato costante, o crescente, o decrescente; per un altro periodo maturano interessi a tasso variabile, determinati moltiplicando il valore nominale per il Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (*Spread*), come specificato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza.

\*\*\*

Fatto salvo quanto previsto per le Obbligazioni *Zero Coupon*, gli interessi sono pagati in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli interessi fino alla Data di Scadenza o fino alla data di Rimborso Anticipato (*Opzione Call*) a favore dell'Emittente, ove prevista, con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Ad eccezione delle Obbligazioni *Zero Coupon*, le Obbligazioni potranno essere rimborsate in un'unica soluzione (i) alla Data di scadenza o mediante rate periodiche (*Amortising*) durante la vita delle Obbligazioni; (ii) anticipatamente, alla Data di Rimborso Anticipato, qualora la facoltà di Rimborso Anticipato (*Opzione Call*) a favore dell'Emittente sia prevista Condizioni Definitive dell'obbligazione.

#### **4.2 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono state emesse. Risoluzione delle controversie**

Le Obbligazioni ed i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

Per eventuali contestazioni, l'investitore ha diritto di rivolgersi all'Ufficio Reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto.

Qualora l'investitore classificato quale cliente al dettaglio (diverso cioè dalla controparte qualificata e dal cliente professionale) sia rimasto insoddisfatto o siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie:

- relative alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella

parte II del D.lgs.58/98 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013;

- inerenti richieste di risarcimento di danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione dei predetti obblighi e aventi esclusivamente natura patrimoniale;
- che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a 500.000 euro.

Il ricorso all'ACF può essere proposto:

- esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore;
- quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso, non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile. La Guida concernente l'accesso all'ACF è a disposizione del Cliente sul sito internet della Banca e sul sito internet dell'ACF all'indirizzo [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

L'investitore può adire, altresì, altre procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora l'investitore intenda esercitare in giudizio un'azione, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti, o dovrà preventivamente proporre ricorso all'ACF.

#### **4.3 Forma delle Obbligazioni e soggetto incaricato della gestione dei registri**

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentratamente presso *Euronext Securities Milan* (“**Euronext Securities**”), con sede in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 83-bis e ss. del TUF, dal Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 e del provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni.

Sino a quando le Obbligazioni saranno gestite nel predetto regime di dematerializzazione, il trasferimento delle stesse e l'esercizio dei diritti ad esse connessi potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentratamente presso *Euronext Securities*. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente ad *Euronext Securities*, sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad esse collegati.

Gli obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF.

Sono a carico dei Portatori ogni imposta e tassa, presente o futura, che per legge sia applicabile o dovesse essere applicabile alle Obbligazioni o ai quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni e/o i relativi proventi

#### **4.4 Ammontare Totale dell'Offerta**

L'ammontare totale delle Obbligazioni offerte (l’“**Ammontare Totale**”) sarà indicato nelle Condizioni Definitive rese note al pubblico entro l'inizio del Periodo di Offerta, mediante

pubblicazione sul sito internet [www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni](http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni) e contestualmente, saranno depositate presso la CONSOB.

L’Emissente, durante il Periodo di Offerta, potrà aumentare l’ammontare totale dell’Emissione, dandone comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet della Banca all’indirizzo [www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni](http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni) e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

L’Emissente procederà all’emissione delle Obbligazioni anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto dell’Offerta.

#### 4.5 Valuta di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

#### 4.6 Rango (*ranking*) delle Obbligazioni

I diritti connessi alle Obbligazioni costituiscono un’obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell’Emissente.

Nell’ipotesi di applicazione del “*bail-in*”, il medesimo sarà attuato, con l’effetto di determinare la riduzione, l’azzeramento ovvero la conversione delle passività (tra cui le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa) in capitale dell’Emissente, a partire dal Capitale di Classe 1 o “Tier 1” e dal Capitale di Classe 2 o “Tier II” e, a seguire verso il basso, interesserà le ulteriori passività rappresentate nella tabella sottostante:

<b>- CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1</b>	<i>(Common Equity Tier 1)</i>	<b>FONDI PROPRI</b>	
<b>- CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1</b>	<i>(Additional Tier 1)</i>		
<b>- CAPITALE DI CLASSE 2</b>	<i>(ivi incluse le Obbligazioni Subordinate, non assistite da privilegio o da garanzia)</i>		
<b>- DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E CLASSE 2</b>			
<b>- DEBITI CHIROGRAFARI DI SECONDO LIVELLO</b>			
<b>- DEBITI ORDINARI - RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE</b>			
<b>Rientrano in questa categoria le obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa</b>			
<b>- DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO PER DEPOSITANTE</b>			

Si evidenzia inoltre che, in caso di liquidazione coatta amministrativa, l’articolo 91 del TUB prevede che nella liquidazione dell’attivo dell’ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior e, a seguire, i portatori delle obbligazioni subordinate.

#### 4.7 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza prevista dalle Condizioni Definitive (che sarà comprensivo anche degli interessi per le Obbligazioni zero coupon), ovvero tramite un ammortamento periodico come

da piano d’ammortamento, salvo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE, come di seguito rappresentato. In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della **BRRD**, che stabilisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità di Risoluzione possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con una procedura ordinaria di insolvenza. Tra gli strumenti di risoluzione è inoltre previsto il c.d. “*bail-in*” con potere in capo alle Autorità di Risoluzione di riduzione, fino alla possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in titoli di capitale (azioni). Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento obbligazionario, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificarne la scadenza, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva (UE) 2017/2399 che ha modificato la BRRD relativamente all’art. 108 “Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza”. La modifica è stata recepita in Italia con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l’art. 12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non preferred*). La medesima Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha disposto che tali strumenti possono essere oggetto di collocamento rivolto ai soli investitori qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 250.000 euro. L’art. 1, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è stato successivamente abrogato dall’art. 5, del Decreto Legislativo n. 193 dell’8 novembre 2021, il cui art. 2 ha introdotto nel Testo Unico Bancario il nuovo articolo 12-ter, il quale ad oggi individua il valore nominale unitario minimo degli strumenti di debito chirografario di secondo livello emessi da una banca in 150.000 euro.

Nell’applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*) non assistite da garanzia.

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;

- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior) non assistite da garanzia.

Nell’ambito della classe delle “restanti passività” il “*bail-in*” riguarderà, prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000).

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività ammissibili” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 per depositante (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come “*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*” comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui Titolo I-bis della L. n. 130/99, come modificata dal D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 190.

L’ordinamento giuridico italiano prevede l’istituto della liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 80 e seguenti del TUB. Si ricorda che in proposito l’articolo 91 del TUB prevede che nella liquidazione dell’attivo dell’ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori prededucibili e privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior e i portatori delle Obbligazioni. Pertanto, nell’eventualità la Banca sia sottoposta alla predetta procedura a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l’investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito.

Si rappresenta inoltre che la Banca d’Italia, in qualità di Autorità di Risoluzione Nazionale, con provvedimento n. 1087983/25 del 26 maggio 2025, ha individuato - nell’alveo del Piano di Risoluzione per il Gruppo La Cassa di Ravenna - nella liquidazione coatta amministrativa la più opportuna strategia di gestione della crisi. L’apertura della liquidazione coatta amministrativa può essere disposta dall’autorità di Vigilanza indipendentemente dalla formale dichiarazione dello stato di insolvenza dell’Emittente. In tale fattispecie la liquidazione coatta amministrativa si attiverebbe con un decreto amministrativo dell’Autorità di Vigilanza senza un passaggio in tribunale per accertare lo stato di insolvenza della Banca. L’eventuale attivazione di detta procedura da parte dell’Autorità di Risoluzione Nazionale potrebbe comportare la perdita parziale ovvero totale del capitale investito per l’investitore delle obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa.

Si evidenzia che i portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione. Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno effettuate dall’Emittente, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso pubblicato secondo le disposizioni di legge applicabili e comunque sul sito internet dell’Emittente [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com).

#### **4.8 Disposizioni relative agli interessi da pagare**

##### *a) Tasso di interesse nominale*

Le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa corrisponderanno agli investitori – ad eccezione della tipologia Zero Coupon – posticipatamente e per tutta la durata del Prestito, cedole periodiche pagabili con frequenza mensile, trimestrale, semestrale, annuale – come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive – a ciascuna data di pagamento, il cui importo verrà calcolato secondo le modalità di seguito elencate.

- Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono la corresponsione periodica di interessi (cedole). L’ammontare degli interessi lordi delle Obbligazioni Zero Coupon, pagabile in un’unica soluzione alla data di scadenza delle Obbligazioni, è pari alla differenza tra il prezzo di emissione (che sarà fissato in misura inferiore al 100% del valore nominale) e l’importo dovuto a titolo di rimborso alla scadenza (che sarà pari ovvero maggiore al 100% del valore nominale delle Obbligazioni). Le informazioni relative al prezzo di emissione ed al prezzo di rimborso di ciascuna emissione saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

- Obbligazioni a Tasso Fisso

Dalla data di godimento, le obbligazioni a tasso fisso sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d’interesse fisso annuo predeterminato indicato nelle relative Condizioni Definitive.

- Obbligazioni Step Up

Le Obbligazioni Step Up emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori, dalla data di godimento, Cedole Fisse crescenti (Step Up), il cui importo verrà calcolato applicando al valore nominale un tasso di interesse fisso annuo crescente indicato nelle relative Condizioni Definitive.

- Obbligazioni Step Down

Le Obbligazioni Step Down emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori, dalla data di godimento, Cedole Fisse decrescenti (Step Down), il cui importo verrà calcolato applicando al valore nominale un tasso di interesse fisso annuo decrescente indicato nelle relative Condizioni Definitive.

- Obbligazioni a Tasso Variabile

Le Obbligazioni a Tasso Variabile emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori Cedole Variabili periodiche il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Riferimento (il “Parametro di Riferimento”) alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato di uno spread prefissato per tutta la durata delle obbligazioni. Si precisa che le cedole, in nessun caso, potranno assumere valore negativo.

- Obbligazioni a Tasso Variabile con tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor corrisponderanno agli investitori Cedole Variabili periodiche applicando al Valore Nominale il Parametro di Riferimento (il “Parametro di Riferimento”). Tuttavia la presenza di un Tasso Massimo (Cap) comporta che il tasso di interesse lordo annuo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà essere superiore a tale Tasso Massimo mentre la presenza di un Tasso Minimo (Floor) comporta che il tasso di interesse lordo annuo applicabile per la determinazione delle cedole non potrà essere inferiore a tale Tasso Minimo. Si precisa che le cedole, in nessun caso, potranno assumere valore negativo.

- Obbligazioni a Tasso Misto

Le Obbligazioni a Tasso Misto emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori alternativamente, e secondo una sequenza stabilita nelle Condizioni Definitive, i) Cedole a Tasso Fisso il cui ammontare è calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato costante sul Valore Nominale; ii) Cedole Variabili periodiche, il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Riferimento (“**Parametro di Riferimento**”) alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato di uno *spread* indicato in punti base (lo “**Spread**”) prefissato per tutta la durata delle obbligazioni. Si precisa che le cedole, in nessun caso, potranno assumere valore negativo.

\*\*\*\*

Il Parametro di Riferimento sarà costituito dal tasso Euribor uno/tre/sei/dodici mesi – rilevazione puntuale *act/360*. L'**EURIBOR** (*European Interbank Offered Rate*) è il tasso di interesse applicato ai prestiti interbancari in euro non garantiti, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla *European Banking Federation*. E' pubblicato sui maggiori quotidiani finanziari e sulle pagine dei più diffusi Information Provider come, ad esempio, Bloomberg. Nel 2016 è stato dichiarato benchmark critico dalla Commissione europea per la sua rilevanza sistematica.

Il Parametro di Riferimento, l'eventuale *spread*, l'eventuale ammontare della prima Cedola prefissata saranno indicati nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione. Non è previsto un limite massimo di *spread*. In caso fosse utilizzato uno *spread* negativo, il valore delle Cedole del Prestito Obbligazionario sarà inferiore al Parametro di Riferimento prescelto all'atto dell'emissione. In ogni caso il valore delle Cedole non potrà essere inferiore a zero.

*b) Disposizioni relative agli interessi da pagare*

Di seguito vengono descritti i metodi di calcolo degli interessi per ciascuna tipologia di strumento.

Le Obbligazioni – ad esclusione dei titoli *Zero Coupon* - corrisponderanno ai portatori delle Cedole posticipate periodiche, calcolate applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse, secondo quanto stabilito nelle Condizioni Definitive riferite a ciascuna Emissione.

Le cedole saranno calcolate secondo la convenzione *act/act* (“*ICMA*”). Il calcolo delle cedole annuali, semestrali, trimestrali o mensili verrà effettuato secondo le formule di seguito specificate suddivise per tipologia di Obbligazioni.

- Obbligazioni a Tasso Fisso

$$C = VN * I / NC$$

dove:

C = cedola

VN = valore nominale dell'Obbligazione ovvero il valore nominale residuo nel caso di rimborso con ammortamento

I = Tasso di interesse nominale annuo predeterminato e costante per tutta la durata del prestito e

indicato nelle Condizioni Definitive

NC= numero di cedole pagate in un anno (1 se cedole annuali; 2 se cedole semestrali; 4 se cedole Trimestrali; 12 se cedole mensili)

- Obbligazioni Step Up

$$C = VN * I / NC$$

dove:

C = cedola

VN = valore nominale dell'Obbligazione ovvero il valore nominale residuo nel caso di rimborso con ammortamento

I = tasso annuo percentuale lordo fisso crescente che sarà indicato nelle Condizioni Definitive con riferimento al relativo periodo di applicazione

NC = numero di cedole pagate in un anno (1 se cedole annuali; 2 se cedole semestrali; 4 se cedole Trimestrali; 12 se cedole mensili)

- Obbligazioni Step Down

$$C = VN * I / NC$$

dove:

C = cedola

VN = valore nominale dell'Obbligazione ovvero il valore nominale residuo nel caso di rimborso con ammortamento

I = tasso annuo percentuale lordo fisso decrescente che sarà indicato nelle Condizioni Definitive con riferimento al relativo periodo di applicazione

NC = numero di cedole pagate in un anno (1 se cedole annuali; 2 se cedole semestrali; 4 se cedole Trimestrali; 12 se cedole mensili)

- Obbligazioni a Tasso Variabile

$$C = VN * (PR +/- Spread) / NC$$

dove:

C = cedola

VN = valore nominale dell'Obbligazione ovvero il valore nominale residuo nel caso di rimborso con ammortamento

PR = Parametro di Riferimento specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive

Spread = maggiorazione o diminuzione del Parametro di Riferimento espresso in punti base (*basis points*)

NC = numero di cedole pagate in un anno (1 se cedole annuali; 2 se cedole semestrali; 4 se cedole Trimestrali; 12 se cedole mensili)

- Arrotondamento del Tasso di interesse (“**Arrotondamento**”): il terzo decimale sarà arrotondato per difetto allo 0,05

- Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)

a) Calcolo della cedola per Obbligazione a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor)

$$C = VN * \text{Max (PR +/- Spread; Floor)} / NC$$

b) Calcolo della cedola per Obbligazione a Tasso Variabile con Tasso Massimo (Cap)

$$C = VN * \text{Min (PR +/- Spread; Cap)} / NC$$

c) Calcolo della cedola per Obbligazione a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e Tasso Massimo (Cap)

$$C = VN * \text{Max [Floor, Min (PR +/- Spread; Cap)]} / NC$$

dove:

C = cedola

VN = valore nominale dell'Obbligazione ovvero il valore nominale residuo nel caso di rimborso con ammortamento

PR = Parametro di Riferimento specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive

Spread = maggiorazione o diminuzione del Parametro di Riferimento espresso in punti base (*basis points*)

NC = numero di cedole pagate in un anno (1 se cedole annuali; 2 se cedole semestrali; 4 se cedole Trimestrali; 12 se cedole mensili)

*Cap* = il tasso lordo massimo, espresso in percentuale su base annua, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive

*Floor* = il tasso lordo minimo, espresso in percentuale su base annua, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive

Max = Valore massimo tra i valori riportati fra parentesi

Min = Valore massimo tra i valori riportati fra parentesi

- Arrotondamento del Tasso di interesse (“**Arrotondamento**”): il terzo decimale sarà arrotondato per difetto allo 0,05

- Obbligazioni a Tasso Misto

Per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, la Cedola è determinata come segue:

$$C = VN * I / NC$$

Per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, la Cedola è determinata come segue:

$$C = VN * (PR + / - Spread) / NC$$

dove:

C = cedola

VN = valore nominale dell’Obbligazione ovvero il valore nominale residuo nel caso di rimborso con ammortamento

PR = Parametro di Riferimento specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive

spread = maggiorazione o diminuzione del Parametro di Riferimento espresso in punti base (*basis points*)

NC = numero di cedole pagate in un anno (1 se cedole annuali; 2 se cedole semestrali; 4 se cedole trimestrali; 12 se cedole mensili)

- Arrotondamento del Tasso di interesse (“**Arrotondamento**”): il terzo decimale sarà arrotondato per difetto allo 0,05.

\*\*\*

Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo in funzione del calendario “Target”, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Con riferimento a tutte le tipologie di obbligazioni oggetto della Nota Informativa, gli interessi saranno determinati applicando la convenzione di calcolo “**Following Business Day Convention Unadjusted**”.

*c) Data di godimento degli interessi*

Nelle Condizione Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario verrà indicata la data di godimento (“**Data di Godimento**”), intesa come la data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi.

*d) Date di scadenza degli interessi*

La Data di Scadenza degli interessi sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive (fatta eccezione per le Obbligazioni *Zero Coupon*).

**e) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale**

I diritti degli Obbligazionisti relativi agli interessi si prescrivono decorsi cinque (n. 5) anni dalla data di scadenza della Cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci (n.10) anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

\*\*\*

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto (per la parte variabile):

**a) Dichiarazione del tipo di sottostante**

Il Parametro di Riferimento per la determinazione delle cedole relative alle emissioni obbligazionarie a Tasso Variabile e per le obbligazioni a Tasso Misto, per la parte variabile, sarà il tasso Euribor uno/tre/sei/dodici mesi (act/360) rilevato due giorni lavorativi antecedenti alla data di godimento di ciascuna cedola.

**b) Descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso**

Nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, l'Emittente individua il Parametro di Riferimento prescelto. In particolare, le Cedole potranno essere parametrata al tasso EURIBOR.

L'EURIBOR (*European Interbank Offered Rate*) è il tasso di interesse applicato ai prestiti interbancari in euro non garantiti, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla *European Banking Federation*. È pubblicato sui maggiori quotidiani finanziari e sulle pagine dei più diffusi *Information Provider* come, ad esempio, Bloomberg. Nel 2016 è stato dichiarato benchmark critico dalla Commissione europea per la sua rilevanza sistemica.

Qualora il tasso Euribor fosse sostituito da altro Parametro di Riferimento, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato utilizzando un Parametro di Riferimento alternativo, che secondo la ragionevole valutazione dell'Emittente, sia fungibile con il Parametro di Riferimento divenuto temporaneamente indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della Banca e le sue dipendenze, nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo: <https://www.lacassa.com/ita/Investor-Relations/Obbligazioni>.

Tenuto conto che il Parametro di Riferimento rappresenta un indice di riferimento come definito dal *Benchmark Regulation*, le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se (i) l'Amministratore del Parametro di Riferimento è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del *Benchmark Regulation* o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del *Benchmark Regulation*.

**c) Metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante**

Dalla data di godimento, le obbligazioni a tasso variabile sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse variabile legato all'andamento del Parametro di Riferimento prescelto rilevato due giorni lavorativi antecedenti alla data di godimento di ciascuna cedola. Il Parametro di Riferimento prescelto potrà essere maggiorato o diminuito di uno *spread*.

**d) Informazioni sul rendimento passato e futuro del Parametro di Riferimento e sulla sua volatilità**

La fonte dalle quali è possibile reperire informazioni sulla performance e sulla volatilità del Parametro di Riferimento, indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito, sono la piattaforma elettronica Bloomberg, con pagamento da parte dell'investitore del servizio fornito. Alla

Data della presente Nota Informativa le informazioni inerenti al Parametro di Riferimento risultano ottenibili anche, gratuitamente, tramite al sito web de “Il Sole 24 Ore”.

**e) Eventi perturbativi relativi al Parametro di Riferimento**

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile e dell'Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Riferimento cui è legato il Prestito Obbligazionario, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore del Parametro di Riferimento per una o anche più scadenze di pagamento, per la determinazione delle cedole si utilizzerà l'ultima rilevazione utile immediatamente antecedente il giorno di rilevazione originariamente previsto.

Nel caso di non disponibilità del Parametro di Riferimento per più di 20 (venti) giorni lavorativi precedenti la data di rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del Parametro di Riferimento dovesse verificarsi anche per la successiva cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato utilizzando un Parametro di Riferimento alternativo, che secondo la ragionevole valutazione dell'Emittente, sia fungibile con il Parametro di Riferimento divenuto temporaneamente indisponibile.

In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della Banca nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo: <https://www.lacassa.com/ita/Investor-Relations/Obbligazioni>.

**f) Regole di adeguamento in caso di fatti aventi un'incidenza sul Parametro di Riferimento**

Al verificarsi degli eventi di turbativa o straordinari come specificati al precedente punto e), l'Agente di Calcolo procederà secondo i criteri di seguito riportati.

Indisponibilità temporanea del Parametro di Riferimento (eventi di turbativa)

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a tasso variabile si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Riferimento, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore di detto parametro, per la determinazione delle cedole l'Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione originariamente prevista. Nel caso di non disponibilità del Parametro di Riferimento per più di 20 giorni lavorativi precedenti la data di rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del Parametro di Riferimento dovesse verificarsi anche per la successiva cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato utilizzando un Parametro di Riferimento alternativo, che secondo la ragionevole opinione dell'Emittente, sia fungibile con il Parametro di Riferimento divenuto temporaneamente indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della banca e sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.lacassa.com/ita/Investor-Relations/Obbligazioni>.

Modifica della struttura o soppressione del Parametro di Riferimento (eventi straordinari)

Con riferimento al Parametro di Riferimento, in caso di modifiche nella struttura ovvero ove il Parametro di Riferimento venisse soppresso, l'Agente di Calcolo agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del Parametro di Riferimento, ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a tasso variabile. Le caratteristiche di tale Parametro di Riferimento saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui il Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive venisse soppresso durante la vita residua dell’obbligazione, l’Agente di Calcolo adotterà altro Parametro di Riferimento seguendo la medesima metodologia di sostituzione sopra descritta. In tal caso l’Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della banca nonché sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo <https://www.lacassa.com/ita/Investor-Relations/Obbligazioni>.

#### ***g) Agente per il Calcolo***

Il responsabile del calcolo degli interessi è l’Emittente La Cassa di Ravenna SpA con sede legale in Piazza G. Garibaldi, 6 – 48121 Ravenna (RA).

### **4.9 Data di scadenza e modalità di rimborso del Prestito**

Tenuto conto di quanto precisato al Capitolo 4, Paragrafo 4.7 della Nota Informativa, compresa qualsiasi loro limitazione in merito all’utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva 2014/59/UE, si riportano di seguito la data di scadenza e le modalità di rimborso delle Obbligazioni.

#### ***a) Data di scadenza***

La Data di Scadenza delle Obbligazioni sarà specificata nelle Condizioni Definitive.

#### ***b) Modalità di rimborso del Prestito***

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale), senza deduzione di spese, secondo una delle modalità alternative di cui ai seguenti punti (i) e (ii), in base a quanto specificato nelle Condizioni Definitive:

- i) Rimborso a Scadenza:** le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, fatto salvo quanto previsto per le Obbligazioni Zero Coupon, il rimborso del capitale investito nelle Obbligazioni potrà essere effettuato tramite un ammortamento periodico come da piano d’ammortamento indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario (il “**Rimborso Amortising**”);
- ii) Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente:** se previsto dalle Condizioni Definitive del prestito, le Obbligazioni – ad esclusione delle Zero Coupon – potranno essere rimborsate anticipatamente (il “**Rimborso Anticipato**”) in una data prestabilita antecedente alla data di scadenza del prestito obbligazionario. Ove la facoltà di esercizio del rimborso anticipato sia stata validamente esercitata sarà corrisposto agli investitori il 100% del valore nominale delle Obbligazioni (l’”**Ammontare del Rimborso Anticipato**”).

Il Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente dell’Obbligazione, qualora le Condizioni Definitive lo prevedano, dovrà avvenire previo preavviso irrevocabile agli Obbligazionisti, contenente l’indicazione della data prevista per il rimborso, inviato non meno di 15 (quindici) giorni prima del rimborso anticipato e non prima di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione del prestito.

Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riporteranno i termini e le condizioni per l’eventuale esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato da parte dell’Emittente.

Qualora la data prevista per il rimborso del valore nominale dell’obbligazione non fosse un Giorno Lavorativo (come definito nelle Condizioni Definitive), il pagamento avverrà secondo le regole della Convenzione di Calcolo prevista dalle Condizioni Definitive.

## **4.10 Indicazione del tasso di rendimento effettivo e relativo metodo di calcolo**

### **a) *Tasso di rendimento effettivo***

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito riporteranno il rendimento effettivo annuo a scadenza, al lordo e al netto dell'effetto fiscale (rispettivamente **“Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua”** e **“Tasso di rendimento effettivo netto su base annua”**).

### **b) *Metodo di calcolo del tasso di rendimento***

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun prestito, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (T.I.R.) in regime di capitalizzazione composta in prossimità della data di inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni e sulla base del Prezzo di Emissione.

Il T.I.R. rappresenta il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale di tutti i flussi futuri di cassa rispetto al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, assumendo che le Obbligazioni siano detenute fino alla scadenza e che i flussi cedolari intermedi siano reinvestiti ad un tasso pari al T.I.R. stesso (tasso di rendimento composto) e in ipotesi di assenza di eventi che abbiano un impatto sul mantenimento in capo all'Emittente della capacità di far fronte, con riferimento alle Obbligazioni, ai pagamenti degli interessi ed al rimborso del capitale (eventi di credito).

Per la determinazione del Tasso Interno di Rendimento annuo delle Obbligazioni a tasso variabile, i flussi cedolari variabili sono determinati in ipotesi di costanza del valore del Parametro di Riferimento.

Per le Obbligazioni zero coupon, che non producono interessi periodici, ma prevedono il pagamento di un montante alla scadenza, l'unico flusso da incassare alla Data di Scadenza sarà costituito dall'importo dovuto a titolo di rimborso a scadenza. Pertanto, in questo caso, il tasso di rendimento effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale del Prezzo di Rimborso al Prezzo di Emissione.

## **4.11 Rappresentanza degli obbligazionisti**

Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti ai sensi dell'art. 12 TUB. e successive modifiche ed integrazioni.

## **4.12 Delibere e autorizzazioni**

Il programma annuale - valido per il periodo di dodici mesi a decorrere dall'approvazione del Prospetto di Base - attinente alle emissioni obbligazionarie de La Cassa di Ravenna SpA, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nella seduta del 10 dicembre 2025.

## **4.13 Data di emissione degli strumenti finanziari**

La data della delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione relativo a ciascun Prestito sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

## **4.14 Restrizione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari**

Le Obbligazioni non sono soggette ad alcuna restrizione alla libera trasferibilità in Italia. Le Obbligazioni sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui le Obbligazioni dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente all'ammissione alle negoziazioni.

La Nota Informativa non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act*, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone o negli Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

Eventuali ulteriori restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni al di fuori dell'Italia saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Divieto di offerta e di vendita delle Obbligazioni a cittadini degli Stati Uniti d'America o a persone residenti negli Stati Uniti d'America.

Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute, o comunque essere consegnate a cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche e non potranno conseguentemente essere offerte o vendute, o comunque essere consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America nonché a cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense. Nessuna accettazione dell'Offerta può essere effettuata dagli Stati Uniti d'America o all'interno di essi da qualunque persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza o paese di residenza.

#### **4.15 Regime fiscale**

Agli interessi, premi e altri frutti delle Obbligazioni è applicabile – nei casi, nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 1° aprile 1996 n. 239, così come successivamente modificato e integrato – l'imposta sostitutiva nella misura del 26%. Ai redditi diversi si applica l'imposta sostitutiva del 26% nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, così come successivamente modificato e integrato.

Sono comunque a carico degli obbligazionisti tutte le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni emesse e/o i relativi interessi.

In considerazione della complessità della materia, si invitano gli investitori a rivolgersi ai loro consulenti per approfondimenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della vendita e della detenzione delle Obbligazioni.

#### **4.16 Identità dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, qualora diverso dall'Emittente**

Non applicabile.

## 5. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI OBBLIGAZIONI

### 5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione delle Obbligazioni

#### 5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

Le Obbligazioni potranno essere offerte (ciascuna offerta, l'“**Offerta**”) senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure essere soggette ad a una o più condizioni indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni potranno essere offerte esclusivamente al pubblico indistinto fino ad un massimo del 100% del relativo ammontare complessivo e/o a particolari categorie di investitori quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, soggetti che apportano c.d. “denaro fresco”, vale a dire nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso la Banca; soggetti residenti in determinate aree geografiche, quali una o più Regioni e/o Province ecc.).

Inoltre, nel rispetto della vigente normativa applicabile, l'Emittente si riserva la facoltà di offrire le Obbligazioni, contestualmente al pubblico in Italia, ad investitori qualificati così come definiti dall'art. 100 del Testo Unico e relativa normativa di attuazione, o a particolari categorie degli stessi, nonché la possibilità di collocare a investitori qualificati le Obbligazioni che risultassero non sottoscritte dal pubblico in Italia al termine del Periodo di Offerta, anche successivamente alla data di chiusura di tale singola Offerta.

#### 5.1.2 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

##### Periodo di Offerta

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il “**Periodo di Offerta**”). Il Periodo di Offerta di ciascuna emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori, nel caso di:

- mutate esigenze dell'Emittente;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell'ammontare totale dell'Offerta.

Inoltre, l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla sua proroga indipendentemente dal raggiungimento dell'Ammontare Totale. In tali casi l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.lacassa.com> e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le filiali dell'Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell'offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 5.2.2 della presente Nota Informativa.

L'Emittente procederà all'emissione del titolo anche nell'ipotesi in cui l'Ammontare oggetto dell'Offerta non sia interamente sottoscritto.

##### Descrizione della procedura di sottoscrizione

La sottoscrizione avverrà tramite l'utilizzo degli appositi moduli di sottoscrizione (ciascuno, un “**Modulo di Sottoscrizione**”) a disposizione presso l'Emittente e/o i Soggetti Incaricati del Collocamento.

Le domande di adesione sono revocabili mediante disposizione scritta da consegnare presso la Sede e le filiali dell’Emittente e/o i Soggetti Incaricati del Collocamento entro il termine dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest’ultima. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni sono irrevocabili. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

I documenti di cui sopra sono disponibili e consultabili gratuitamente presso le filiali delle banche del Gruppo dell’Emittente, nonché sul sito internet dello stesso all’indirizzo <https://www.lacassa.com>.

Si evidenzia che l’Emittente non procederà al collocamento delle obbligazioni mediante offerta fuori sede e non si avvarrà di tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento dei titoli.

Ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento (UE) 1127/2019, come recentemente modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2024/1997, nel caso in cui l’Emittente proceda alla pubblicazione di un Supplemento al Prospetto di Base, gli investitori, che abbiano già aderito all’Offerta prima della pubblicazione del Supplemento, hanno il diritto di revocare la loro accettazione, esercitabile i) entro tre (n. 3) giorni lavorativi dopo la pubblicazione di quest’ultimo o dall’avviso di avvenuta pubblicazione dello stesso se successivo oppure entro il maggior termine concesso dall’Emittente, mediante una comunicazione scritta; ii) sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento unitamente alle modalità di esercizio di tale diritto.

Qualora gli investitori sottoscrivano i titoli tramite un intermediario finanziario, tra il momento in cui il Prospetto per tali titoli è approvato e la chiusura del periodo d’Offerta, l’intermediario finanziario:

- a) informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un Supplemento, del luogo e del periodo in cui sarebbe pubblicato, anche sul proprio sito web, e del fatto che in tal caso li assisterebbe nell’esercizio del diritto di revocare l’accettazione;
- b) informa gli investitori interessati dei casi in cui li contatterebbe per via elettronica a norma del secondo comma dell’articolo 23 del Regolamento (UE) 1127/2019 al fine di notificare loro l’avvenuta pubblicazione di un supplemento, laddove essi acconsentano ad essere contattati per via elettronica;
- c) offre agli investitori che acconsentono ad essere contattati soltanto con modalità diverse da quella elettronica la possibilità di essere contattati per via elettronica esclusivamente allo scopo di ricevere la notifica della pubblicazione di un Supplemento;
- d) avvisa gli investitori che non acconsentono ad essere contattati per via elettronica e che rifiutano tale possibilità di contatto di cui alla summenzionata lettera c) di controllare il suo sito web o quello dell’emittente per verificare se sia stato pubblicato un Supplemento.

Il Supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo <https://www.lacassa.com> e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell’Emittente e presso le filiali dell’Emittente e contestualmente trasmesso alla Consob.

Della pubblicazione del Supplemento verrà data notizia con apposito Avviso.

### **5.1.3 Possibilità di ritiro dell’Offerta o riduzione dell’importo sottoscritto**

Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive del Prestito obbligazionario e il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell’Emittente, l’Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all’offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla CONSOB mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente

all'indirizzo <https://www.lacassa.com> secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro la data di inizio dell'Offerta delle relative Obbligazioni.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà, nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta delle Obbligazioni per motivi di opportunità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta). L'Emittente darà comunicazione di detta decisione mediante apposito Avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni](http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Anche qualora la Data di Emissione abbia avuto luogo, l'Emittente ha la facoltà di revocare in tutto o in parte l'Offerta per gli stessi motivi di opportunità di cui sopra e la stessa dovrà ritenersi annullata. L'Emittente darà comunicazione di detta decisione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni](http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro cinque (n. 5) giorni dalla data del ritiro dell'offerta delle relative Obbligazioni. Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'Offerta saranno per ciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto in caso questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.

L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni in base alle adesioni pervenute anche qualora tali adesioni non dovessero raggiungere la totalità dell'Ammontare Offerto.

#### **5.1.4 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile**

Qualora sia previsto un importo minimo per la sottoscrizione delle obbligazioni, tale importo sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. Inoltre nelle Condizioni Definitive potrà essere indicato l'ammontare massimo sottoscrivibile dall'Investitore.

#### **5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari**

Il pagamento delle Obbligazioni sottoscritte è effettuato mediante addebito dei conti correnti dei sottoscrittori alla data di sottoscrizione delle Obbligazioni con valuta Data di Godimento o successivamente se la sottoscrizione avviene, durante il Periodo di Offerta, ma in una data successiva alla Data di Godimento. Nel caso di valuta di sottoscrizione successiva alla Data di Godimento del prestito il prezzo delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento

Alla data di chiusura del Periodo di Offerta, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso *Euronext Securities*, Milano.

#### **5.1.6 Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite**

L'Emittente comunicherà, entro cinque giorni lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'Offerta mediante pubblicazione sul proprio sito internet all'indirizzo <https://www.lacassa.com>.

#### **5.1.7 Eventuali diritti di prelazione**

Non sono previsti, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti.

## **5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione**

### ***5.2.1 CATEGORIA DI POTENZIALI INVESTITORI***

Le Obbligazioni saranno collocate esclusivamente sul mercato italiano, offerte al pubblico indistinto in Italia, comprese specifiche categorie di destinatari dell'Offerta che saranno individuati nelle Condizioni Definitive.

Esistono delle limitazioni alla vendita e all'offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, e così pure ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque Altro Paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi, o a soggetti che siano o agiscano per conto di *United States Persons*.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del *"Public Offers of Securities Regulations 1995"* ed alle disposizioni applicabili del *"FSMA 2000"*. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal *"FSMA 2000"*.

Le Obbligazioni non possono essere acquistate, vendute, intermediate ovvero negoziate in violazione dei divieti imposti dal Regolamento (UE) 833/2014 (come successivamente modificato e integrato) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. In aggiunta, ai sensi dell'art. 1 sexvicies del Regolamento (CE) n. 765/2006, come integrato dal Regolamento (UE) 2022/577, medesime restrizioni devono vedersi applicare a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.

Per la sottoscrizione è richiesto che il sottoscrittore sia in possesso di un dossier titoli presso le Banche del Gruppo bancario.

Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando una o più condizioni.

### ***5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato***

Le emissioni obbligazionarie La Cassa di Ravenna non prevedono riparto, pertanto il quantitativo assegnato corrisponderà a quello richiesto dai sottoscrittori durante il periodo di Offerta.

Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di adesione ed entro i limiti dell'ammontare massimo disponibile.

Per ogni sottoscrizione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta assegnazione delle obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

Le Obbligazioni saranno negoziabili successivamente alla data di conclusione del periodo di Offerta.

## **5.3 Fissazione del prezzo**

### ***5.3.1 Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari***

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon.

Per maggiori informazioni sul prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari, si rimanda alle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive che saranno pubblicate in occasione di ogni emissione.

### **5.3.2 Modalità di determinazione del prezzo**

Il Prezzo di Emissione di ciascun Prestito è di volta in volta determinato secondo la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa sulla base di fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi di interesse *risk-free* (*Interest Rate Swap - IRS*) dell'area dell'Euro coerente con la scadenza dei flussi di cassa delle Obbligazioni ed è la risultante di una molteplicità di fattori, tra i quali, la politica di raccolta fondi dell'Emittente, le condizioni prevalenti di mercato, la durata dei titoli, tenendo altresì in considerazione i rendimenti corrisposti da strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche.

### **5.3.3 Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore**

Nel Prezzo di Emissione non sono inclusi costi, spese, commissioni o altri oneri a carico dei sottoscrittori.

## **5.4 Collocamento e sottoscrizione**

### **5.4.1 Soggetti incaricati del Collocamento**

La Cassa di Ravenna S.p.A. opererà anche quale Responsabile del collocamento (il “**Responsabile del collocamento**”) ai sensi della disciplina vigente.

Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso la sede e le filiali de La Cassa di Ravenna S.p.A. eventualmente anche tramite le Banche del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, con le quali l'Emittente ha stipulato Accordi di collocamento.

Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere presentate compilando l'apposita modulistica, disponibile presso la Sede e le Filiali della Banca.

### **5.4.2 Informazioni circa gli incaricati del servizio finanziario**

L'Emittente svolge la funzione di Agente per i Pagamenti. Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale per ogni Prestito sono effettuati dall'Emittente, in qualità di Intermediario Autorizzato aderente al sistema di gestione accentrativa Euronext Securities Milan (già Monte Titoli), Piazza degli Affari 6 - 20123 Milano.

### **5.4.3 Accordi di sottoscrizione e collocamento**

Gli eventuali Accordi di Sottoscrizione – con assunzione o meno di impegno a fermo - saranno indicati, con i relativi costi, nelle Condizioni Definitive.

Gli eventuali Accordi di collocamento con le Banche del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna, saranno indicati, con gli eventuali costi, nelle Condizioni Definitive.

### **5.4.4 Data di stipula dell'accordo di sottoscrizione e collocamento**

Informazioni sull'accordo di sottoscrizione o collocamento, ove esistente, saranno contenute nelle Condizioni Definitive.

## 6. AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

### 6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

L'Emittente non richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su alcun mercato regolamentato, altri mercati di paesi terzi, mercati di crescita per le PMI.

L'Emittente si impegna a richiedere il rilascio del provvedimento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Vorvel, segmento *Vorvel Bonds*.

Si rappresenta che non esiste alcuna certezza in ordine all'eventuale ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il predetto sistema multilaterale di negoziazione.

Si precisa altresì che in caso di ammissione alla negoziazione, non sussiste alcuna certezza in ordine alla data di effettivo inizio delle negoziazioni, fermo restando che il procedimento di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Vorvel ha una durata massima di novanta (n. 90) giorni.

I prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni ammesse alle negoziazioni presso il Sistema Multilaterale Vorvel, saranno pubblicati e disponibili sul sito internet del citato Sistema Multilaterale di Negoziazione all'indirizzo <https://vorvel.eu/>.

### 6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente possiede altri strumenti finanziari della stessa classe negoziati sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Vorvel, Segmento *Vorvel Bonds*.

### 6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

L'Emittente non agirà in qualità di Internalizzatore sistematico né fisserà accordi con Internalizzatori sistematici per la negoziazione delle Obbligazioni.

L'Emittente si impegna a chiedere, l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Vorvel; tuttavia, non sussiste certezza in ordine all'effettiva ammissione.

Inoltre si evidenzia che, qualora le obbligazioni fossero ammesse su un sistema multilaterale di negoziazione, l'Emittente non fisserà accordi con Intermediari che prevedano obblighi per i medesimi di esposizione di prezzi in acquisto/vendita delle obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, per cui non vi saranno Soggetti che nell'ambito del predetto sistema multilaterale opereranno a sostegno della liquidità delle obbligazioni. Si specifica che per la negoziazione dei Titoli sul mercato secondario è prevista una commissione di negoziazione a carico dell'investitore.

Si rappresenta inoltre che la Banca non si impegna ad inoltrare proposte di acquisto sul summenzionato sistema multilaterale di negoziazione e non si impegna ad effettuare operazioni di riacquisto delle obbligazioni in contropartita diretta della Clientela.

### 6.4 Prezzo di emissione delle Obbligazioni

L'Emittente non effettuerà la distribuzione delle Obbligazioni direttamente attraverso il sistema multilaterale di negoziazione Vorvel (o altro sistema multilaterale di negoziazione).

Quanto al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, si rimanda alle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive che saranno pubblicate in occasione di ogni emissione.

## **7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **7.1 Consulenti esterni riferibili all'emissione delle Obbligazioni**

L’Emissore non si avvale di alcun consulente esterno riguardo alle emissioni obbligazionarie oggetto della presente Nota Informativa.

### **7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione**

La Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei Revisori legali dei conti.

### **7.3 Rating delle Obbligazioni**

Non è previsto che le Obbligazioni emesse a valere sul Programma di cui al presente Prospetto siano oggetto di *rating*.

## GLOSSARIO

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini sotto elencati hanno il significato di seguito indicato:

**“Actual/Actual (ICMA)”** indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli Interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo Periodo di Calcolo.

**“Agente di Calcolo”** indica l’Emittente, responsabile del calcolo degli interessi.

**“Ammontare Totale”** indica l’ammontare totale delle Obbligazioni oggetto dell’Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive.

**“Codice ISIN”** indica il codice relativo a ciascuna emissione come indicato nelle Condizioni Definitive.

**“Condizioni Definitive”** indica le condizioni definitive relative all’Offerta delle Obbligazioni. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori dall’Emittente e trasmesse all’autorità competente in occasione di ogni singola Offerta, non appena disponibili e, se possibile, prima dell’inizio dell’Offerta e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente.

**“CONSOB”** indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

**“Data di Emissione”** indica, per ciascuna emissione di Obbligazioni, la data indicata nelle Condizioni Definitive.

**“Data di Scadenza”** indica la data in cui è previsto il rimborso del Capitale, salvo il caso, ove previsto, di Rimborso *Amortising* (ad eccezione delle Obbligazioni zero coupon che danno diritto al rimborso del valore nominale in un’unica soluzione alla Data di Scadenza).

**“Following Business Day Convention”** indica che, ai fini del pagamento dell’ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data.

**“Parametro di Riferimento”** indica il tasso d’interesse indicato nelle Condizioni Definitive a cui sono indicizzate le cedole delle obbligazioni a tasso variabile o delle obbligazioni a tasso misto per la parte a tasso variabile.

**“Periodo di Offerta”** indica il periodo in cui è possibile aderire alle singole Offerte, come specificato nelle Condizioni Definitive.

**“Portatore”** indica il portatore delle Obbligazioni.

**“Prezzo di Emissione”** indica il prezzo a cui sono emesse le Obbligazioni come specificato nelle relative Condizioni Definitive. Qualora un’Obbligazione sia sottoscritta dopo la data di godimento, ma all’interno del Periodo di Offerta, il Prezzo di Emissione sarà maggiorato del rateo di interesse maturato dalla data di godimento alla data di regolamento.

**“Responsabile del Collocamento”** indica il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che coordina il collocamento.

“**Rimborso Amortising**” indica la modalità di rimborso dell’obbligazione in rate periodiche, alle date prefissate indicate nelle Condizioni Definitive, composte da capitale più interessi maturati.

“**Rimborso Anticipato (call)**” indica la possibilità, prevista nelle Condizioni Definitive, che l’Emittente rimborsi il capitale dell’obbligazione sottoscritto dagli investitori prima della scadenza naturale del titolo.

“**Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento**” indica i soggetti, indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati del collocamento.

“**Spread**” con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e alle Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alla cedola variabile), l’importo percentuale – che resterà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare – eventualmente aggiunto o sottratto al Parametro di Riferimento ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

“**Target**” è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti *transeuropean automated real time gross settlement express transfer*, sistema dei pagamenti utilizzato nell’ambito dell’Unione Monetaria Europea composto da meccanismi di regolamento lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007.

“**Tasso minimo (floor)**”, è la clausola che fissa un limite inferiore sotto il quale il tasso d’interesse dell’Obbligazione non può scendere, indipendentemente dal valore assunto dal Parametro di Riferimento (ad esempio l’Euribor).

“**Tasso massimo (cap)**”, è la clausola che fissa un limite superiore aldi sopra del quale il tasso d’interesse dell’Obbligazione non può salire, indipendentemente dal valore assunto dal Parametro di Riferimento (ad esempio l’Euribor).

“**TUB**” indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed in vigore dal 1° gennaio 1994.

“**Unadjusted**” significa che, al variare della data di pagamento degli interessi in base alla convenzione di calcolo, non sarà conseguentemente modificata la durata del relativo periodo di decorrenza ai fini del computo degli interessi.

## ALLEGATO A: MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE



La Cassa di Ravenna S.p.A.  
Sede Sociale e Direzione Generale: Ravenna Piazza Garibaldi, 6  
Capitale Sociale 374.063.500,00 Euro interamente versato  
Banca iscritta nell'Albo delle Banche al n. 5096/6270.3  
Capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna  
Partita IVA Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna 02620360392  
Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna n.01188860397  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

### ***CONDIZIONI DEFINITIVE***

#### ***di Offerta di prestiti obbligazionari denominati***

[•]

*[Denominazione e ISIN del Prestito]  
[altro]*

Si precisa che:

- a) Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, paragrafo 4 e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Integrativa depositata presso la CONSOB in data [●] 2025, a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●] del [●] 2025 e dal Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data [●] 2025, a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●] del [●] 2025 come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente;
- b) Le Condizioni Definitive, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi, unitamente al Documento di Registrazione, ed i relativi supplementi, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Ravenna, Piazza G. Garibaldi, n.6 e sono consultabili sul sito web dell'Emittente nell'apposita sezione [www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni](http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni);
- c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed all'offerta, prima di qualsiasi decisione sull'investimento;
- d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la relativa Nota di Sintesi.

\*\*\*\*

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

## INFORMAZIONI ESSENZIALI

<b>Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/offerta</b>	<p>[Non ci sono ulteriori conflitti di interesse oltre a quelli indicati al paragrafo 3.1 lettera [•] della presente Nota Informativa]</p> <p>[Ulteriori conflitti di interesse: [•]]</p>
<b>Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi</b>	<p>Le Obbligazioni sono emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.</p> <p>L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria, al netto di eventuali commissioni di sottoscrizione, sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia dell'Emittente [congiuntamente a quanto sotto descritto].</p> <p>[Il [•] % dell'importo nominale collocato delle Obbligazioni sarà devoluto dall'Emittente a titolo di liberalità [a [•] anche mediante devoluzione di beni per importo equivalente]</p>

## INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

<b>Denominazione delle Obbligazioni</b>	[•]
<b>Codice ISIN</b>	[•]
<b>Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti</b>	<p>[Obbligazioni Zero Coupon]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso]</p> <p>[Obbligazioni Step Up]</p> <p>[Obbligazioni Step Down]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Variabile]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Misto]</p>
<b>Durata</b>	[•]
<b>Data di Emissione e di Godimento</b>	[•]
<b>Data di Scadenza</b>	[•] [salvo il caso di Rimborso Anticipato]
<b>Modalità di Rimborso</b>	[Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione alla scadenza]

	[Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari tramite ammortamento periodico secondo il seguente piano di ammortamento: [•] (inserire i dettagli del piano di ammortamento e le rispettive date di rimborso, in caso di ammortamento periodico)]																																				
<b>Facoltà di Rimborso Anticipato</b>	[Applicabile] / [Non applicabile] (qualora applicabile, specificare la/e Data/e di Rimborso Anticipato, l'importo, le modalità e i termini di esercizio con indicato il preavviso di [•] giorni)																																				
<b>Tasso di interesse</b>	<p>[OBBLIGAZIONI ZERO COUPON: [•] % Tasso Fisso nominale annuo lordo]</p> <p>[OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO: [•] % tasso fisso nominale annuo lordo]</p> <p>[OBBLIGAZIONI STEP UP: Di seguito viene riportato il dettaglio del piano di interessi applicato e delle cedole corrisposte:]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inizio Periodo</th> <th>Inizio Periodo</th> <th>Tasso di interesse Annuo Lordo %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table> <p>[OBBLIGAZIONI STEP DOWN: Di seguito viene riportato il dettaglio del piano di interessi applicato e delle cedole corrisposte:]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inizio Periodo</th> <th>Inizio Periodo</th> <th>Tasso di interesse Annuo Lordo %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table> <p>[OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE] / [OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO (FLOOR) E/O TASSO MASSIMO (CAP)]:</p> <p>Parametro di Riferimento: Euribor a [•] + Spread: [•]]</p> <p>[OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO: Di seguito viene riportato il dettaglio del piano di interessi applicato e delle cedole corrisposte:]</p>	Inizio Periodo	Inizio Periodo	Tasso di interesse Annuo Lordo %	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	...	...	...	...	...	...	Inizio Periodo	Inizio Periodo	Tasso di interesse Annuo Lordo %	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	...	...	...	...	...	...
Inizio Periodo	Inizio Periodo	Tasso di interesse Annuo Lordo %																																			
[•]	[•]	[•]																																			
[•]	[•]	[•]																																			
[•]	[•]	[•]																																			
...	...	...																																			
...	...	...																																			
Inizio Periodo	Inizio Periodo	Tasso di interesse Annuo Lordo %																																			
[•]	[•]	[•]																																			
[•]	[•]	[•]																																			
[•]	[•]	[•]																																			
...	...	...																																			
...	...	...																																			

	<p>Relativamente al periodo a Tasso Fisso:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inizio Periodo</th><th>Inizio Periodo</th><th>Tasso di interesse Annuo Lordo %</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>[●]</td><td>[●]</td><td>[●]</td></tr> <tr><td>[●]</td><td>[●]</td><td>[●]</td></tr> <tr><td>[●]</td><td>[●]</td><td>[●]</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> </tbody> </table> <p>Relativamente al periodo a Tasso Variabile:</p> <p>Parametro di Riferimento: Euribor a [●] + Spread: [●]]</p>	Inizio Periodo	Inizio Periodo	Tasso di interesse Annuo Lordo %	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	...	...	...	...	...	...
Inizio Periodo	Inizio Periodo	Tasso di interesse Annuo Lordo %																	
[●]	[●]	[●]																	
[●]	[●]	[●]																	
[●]	[●]	[●]																	
...	...	...																	
...	...	...																	
<b>Tasso Minimo (floor)</b>	[●]%																		
<b>Tasso Massimo (cap)</b>	[●]%																		
<b>Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto</b>	<p>Il Rendimento effettivo annuo lordo è pari a [●]%. Il Rendimento effettivo annuo, al netto della ritenuta fiscale attualmente in vigore, è pari a [●]%</p> <p>[[Per le Obbligazioni a tasso variabile] [Per le Obbligazione a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)] il rendimento è determinato ipotizzando il valore del Parametro di Riferimento alla data delle presenti Condizioni Definitive costante per tutta la durata dell'Obbligazione]</p>																		
<b>Frequenza delle cedole e date di pagamento</b>	<p>Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza [annuale] [semestrale] [trimestrale] [mensile], in occasione delle seguenti date di pagamento: [●],[●],[●],[●]</p>																		
<b>Convenzione di calcolo</b>	<i>Following Business Day Convention Unadjusted</i>																		
<b>Base per il calcolo</b>	Act/Act																		
<b>Termine di prescrizione degli interessi e del capitale</b>	I diritti degli obbligazionisti si estinguono, a favore dell'Emittente, riguardo gli interessi decorsi cinque anni dalla scadenza delle Cedole, relativamente al capitale, decorsi dieci anni dalla scadenza delle Obbligazioni																		

## CONDIZIONI DELL'OFFERTA

<b>Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata</b>	<p>[inserire le eventuali condizioni a cui l'Offerta è subordinata]</p> <p>[Non applicabile]</p>
<b>Ammontare Totale dell'Offerta</b>	L'Ammontare Totale dell'Offerta è pari a Euro [●], per un totale di n. [●] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro [●]. L'Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l'Ammontare Totale tramite

	comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente stesso <a href="http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni">www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni</a> e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB
<b>Periodo di Offerta</b>	Le Obbligazioni saranno offerte in collocamento dal [●] al [●], salvo proroga o chiusura anticipata del periodo di Offerta
<b>Prezzo di Emissione</b>	Il Prezzo di Emissione è pari al [●] % del Valore Nominale, per un importo in Euro pari a [●]
<b>Taglio minimo</b>	Euro [●]
<b>Accordi di Collocamento e Sottoscrizione</b>	<p>[Non Previsto]</p> <p>[[●] [e] [●], [appartenente] [appartenenti] al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, [agisce] [agiscono] quale [Soggetto Incaricato] / [Soggetti Incaricati] del Collocamento in virtù di specifico “Accordo di Sottoscrizione” i Sottoscrizione”] sottoscritto fra le parti.]</p> <p>[● (<i>Specificare elementi essenziali dell’Accordo</i>)]</p> <p>[Ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione]</p>
<b>Agente di Calcolo</b>	La Cassa di Ravenna SpA
<b>Soggetto Incaricato del Collocamento</b>	[●]

#### **AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE**

<b>Modalità di negoziazione</b>	L’Emittente si impegna a chiedere l’ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) denominato “Vorvel”, Segmento <i>Vorvel Bonds</i> .
<b>Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario</b>	<p>L’Emittente non fisserà accordi con Intermediari per quanto attiene all’esposizione di proposte di acquisto e/o in vendita dei titoli sul sistema multilaterale di negoziazione, per cui non vi saranno Soggetti che opereranno a sostegno della liquidità delle obbligazioni.</p> <p>La Banca non si impegna ad inoltrare proposte di acquisto sul sistema multilaterale di negoziazione e non si impegna ad effettuare operazioni di riacquisto delle obbligazioni in contropartita diretta della Clientela.</p>

L’Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

Ravenna, [●]

La Cassa di Ravenna SpA

Il Legale Rappresentante